

Quesito su L. 82/94 e D.M. 274/97.

A/R

Commissione provinciale per
l'Artigianato di Verona
Corsa Porta Nuova, 96
37122 VERONA

Con nota del 6 marzo u.s. Codesta Commissione ha posto il quesito se, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali necessari per svolgere le attività di cui all'art.1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, l'espressione "esperienza professionale qualificata" si riferisca ad un periodo attività lavorativa svolta come operaio qualificato ai sensi del C.C.N.L. oppure in questo concetto possa farsi rientrare anche l'attività lavorativa svolta come operaio generico.

La Commissione regionale, in proposito, ritiene che per ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui al art.2, comma 3, lett. A) del D.M. 274/97 sia necessario avere svolto l'attività lavorativa per il periodo previsto dal regolamento in qualità di operaio qualificato in un'impresa del settore e non di semplice operaio generico, in quanto non vi sono motivi per discostarsi dalla lettera della norma.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti